



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Roma, 7 ottobre 2024

Alle ASD/SSD AFFILIATE FIDAL  
E p.c. ORGANI CENTRALI E  
TERRITORIALI

**OGGETTO:** rimborso spese forfettario per volontari sportivi in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, ai sensi del Decreto Legge n. 71/2024

Si informa che l'art. 3, comma 3, lett. b), del D.L. n. 71/2024 ha introdotto nuove disposizioni in materia di rimborso spese forfettario per i volontari che prestano la propria opera in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, attribuendo alle Federazioni l'onere di individuare le tipologie di spese rimborsabili e le attività di volontariato per le quali è ammesso tale rimborso.

Dal 1° giugno 2024, viene confermato che le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite in alcun modo e previsto che ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari:

- per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza;
- in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, purché queste deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- nel limite complessivo di 400 euro mensili.

Quanto sopra al fine di migliorare la condizione dei soggetti che volontariamente operano in ambito sportivo. Viene, infatti, previsto, a fronte di un sostanziale divieto di remunerazione dei volontari (che comunque non si estende anche alla possibilità di percepire dei premi), la possibilità di riconoscere agli stessi rimborsi a forfait fino ad un ammontare mensile di 400 euro per le spese sostenute in relazione alle attività svolte da ciascun volontario, anche all'interno del proprio Comune di residenza.

La misura è limitata alle attività rese in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.

La prestazione deve essere svolta in occasione delle predette manifestazioni e dunque deve avere uno stretto legame funzionale con la realizzazione della gara e/o dell'evento in questione. Si ritiene che vadano incluse, oltre alle prestazioni svolte durante la competizione/evento, anche quelle realizzate in stretta prossimità dello stesso, purché connesse alla sua realizzazione (ad esempio all'allestimento di un percorso con transenne, ecc... e al successivo smantellamento).



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

La prestazione del volontario può comprendere qualsiasi mansione che sia collegata alla manifestazione e pertanto non deve essere necessariamente sportiva o funzionale all'attività sportiva ma correlata alla realizzazione dell'evento (ausiliari, addetti alla logistica, addetti alle attrezzature, addetti alla sicurezza, assistenza agli atleti, collaborazione in campo gara, assistente di gara, elaborazione classifiche, gestione corsi di formazione, addetto alle strutture, ecc... che, di regola, non prestano tale attività nell'ambito di un rapporto lavorativo ma operano effettivamente in maniera spontanea al solo fine di contribuire alla promozione delle attività sportive).

Per consentire l'adozione di criteri uniformi e armonizzati, validi per tutti i sodalizi sportivi affiliati o aderenti all'evento/manifestazione e al fine di favorire il regolare svolgimento delle attività sportive delle società affiliate alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, considerato che il rimborso spese forfettario rappresenta uno strumento adeguato a compensare i volontari delle spese sostenute, evitando allo stesso tempo un eccessivo aggravio amministrativo per l'Associazione/Società sportiva, il **Consiglio Federale della FIDAL, nella riunione del 20 settembre 2024**, con apposita deliberazione, ha stabilito quanto segue con decorrenza immediata:

- 1) le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso:
  - Attività di supporto logistico e organizzativo durante le manifestazioni e gli eventi sportivi;
  - Assistenza agli atleti, alle squadre e al pubblico durante le manifestazioni e gli eventi sportivi;
  - Attività di promozione e comunicazione relative svolte prima/durante/dopo le manifestazioni e gli eventi sportivi;
  - Altre attività ritenute utili e necessarie alla buona riuscita delle manifestazioni e degli eventi sportivi (ad es. assistente di gara, elaborazione classifiche, addetto alle strutture, videomaker, addetti al cerimoniale, addetto alle premiazioni, addetto ai processi informatici);
  
- 2) l'introduzione del rimborso spese forfettario, prevedendo la possibilità di corrispondere tale rimborso a favore dei volontari che prestano la loro opera in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla FIDAL, ai sensi del Decreto Legge n. 71/2024, per attività svolte anche nel proprio comune di residenza;
  
- 3) le tipologie di spese rimborsabili, prevedendo la copertura delle seguenti voci di spesa sostenute dai volontari sportivi:
  - spese di trasporto e pedaggio, comprese quelle per raggiungere il luogo dell'evento o della manifestazione sportiva e per quelle sostenute per gli spostamenti nell'ambito del proprio incarico;
  - spese di noleggio di autoveicoli;
  - spese di vitto e alloggio;
  - spese per l'acquisto di materiale ed attrezzature sportive o comunque necessarie per la partecipazione all'evento e/o manifestazione sportiva interessata;
  - spese di manutenzione e di riparazione delle attrezzature per le attività del volontario;





FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

- spese telefoniche o comunque di comunicazione necessarie alla gestione ed alla organizzazione delle attività sportive del volontario;
- spese amministrative;
- spese di cancelleria;
- rimborsi giornalieri.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione ai limiti previsti per i rimborsi forfettari, i quali concorrono al superamento del limite di non imponibilità **previdenziale** previsto dall'articolo 35, comma 8-bis, D.Lgs. n. 36/2021 (limite di euro 5.000); inoltre la norma prevede l'obbligo contributivo presso la Gestione separata, in caso di superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, nonché **fiscale**, previsto dall'articolo 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021 (15.000 euro ai fini IRPEF e 85.000 euro ai fini IRAP).

All'atto del pagamento dei rimborsi forfettari sia all'atto del pagamento di compensi sportivi, il percettore dovrà rilasciare l'**autocertificazione** riferita a tutte le somme incassate a tale titolo e in relazione a tutti i rapporti intercorsi.

Il limite della franchigia infatti è personale e – come ribadito anche dalla circolare INPS 88/2023 – opera nel momento in cui viene raggiunto l'importo di 5.000 euro annui *quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti*. Nel calcolo per la verifica dell'eventuale superamento andranno considerati gli importi incassati dal percipiente a titolo di:

- compenso per co.co.co. sportiva;
- compenso per co.co.co. amministrativo gestionale;
- compenso per prestazione autonoma professionale sportiva (con partita iva);
- compenso/diaria/rimborso per attività arbitrale a seguito di designazione;
- rimborso spese forfettario per prestazioni di volontariato, di cui all'art.29 comma 2;
- compenso per prestazione autonoma occasionale (sportiva o non sportiva).

corrisposti da qualsiasi soggetto compreso tra i datori di lavoro sportivo o tra i beneficiari della prestazione di volontariato sportivo e quindi non solo ASD e SSD, ma anche federazioni, enti di promozione, Coni, Cip, Sport e Salute nonché, per le prestazioni di lavoro sportivo, anche le associazioni benemerite e ogni altro tesserato e, per le prestazioni autonome occasionali non sportive, ogni altro committente.

Il criterio da utilizzare è quello di cassa.

La compilazione dell'autocertificazione diventa quindi ancora più articolata e richiede particolare cura e attenzione considerata la funzione a cui assolve, in quanto al superamento della soglia contributiva, scatta una serie di obblighi in capo al committente beneficiario della prestazione.

Si evidenzia che le soglie di franchigia si determinano in relazione alle somme effettivamente corrisposte e che il pagamento dei rimborsi forfettari, in quanto riferiti a prestazioni di volontariato, non soggiace all'obbligo di tracciabilità stabilito dalla L. 205/2017 per i rapporti di lavoro subordinato o di co.co.co.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Il D.L. n. 71/2024 introduce, inoltre, un nuovo adempimento in capo agli Enti sportivi che si avvalgono di volontari che ricevono per la loro attività sportiva rimborsi forfettari.

Come previsto per i compensi dei direttori di gara dall'art. 25 commi 6-bis e 6-ter, il nuovo art. 29, comma 2, impone il "censimento" dei volontari che percepiscono i rimborsi forfettari mediante l'introduzione dell'obbligo di **comunicarne nominativi e importo corrisposto** attraverso apposita sezione del RAS che verrà istituita. La comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

L'adempimento si effettua in via posticipata, **entro la fine del mese successivo al trimestre** di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

Non rileva quindi il momento di erogazione del rimborso forfettario ma il periodo in cui si è svolta la prestazione (e quindi il periodo in cui si è tenuto l'evento/manifestazione riconosciuta).

Infine, con riferimento ai soli **dipendenti pubblici**, il Decreto Legge n. 71/2024 ha specificato che, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività di volontari nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche o altri enti, con il riconoscimento di un corrispettivo superiore a 5.000 euro annui, devono ottenere apposita autorizzazione dall'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Si ricorda, da ultimo, che è necessaria la copertura assicurativa RCT del volontario.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Alessandro Londi